

## **ARTIGIANCASSA** **(SINTESI DEL CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO)**

### **PREMESSA**

Il Credito Artigiano Agevolato è disciplinato dal **POR Puglia 2000-2006 – Misura 4.1 – Azione C e dal Regolamento (CE) 70/2001**, nel rispetto delle dalla Legge 949/52. Tale aiuto al settore artigianato si concretizza in **contributi in conto interessi** sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche, integrati da un **contributo in conto capitale** calcolato in misura percentuale dell'importo delle operazioni stesse ammissibile alle agevolazioni.

### **BENEFICIARI**

Possono beneficiare del **Credito Artigiano Agevolato** le **imprese artigiane**, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori sotto riportati.

### **FORME GIURIDICHE**

Le tipologie di imprese artigiane ammesse sono:

- imprese artigiane semplici
- cooperative artigiane
- consorzi e società consortili

### **LIMITI INVESTIMENTO E CONTRIBUTO**

L'**investimento minimo** ammonta a **€ 10.329,14**.

L'**investimento massimo** ammonta a **€ 258.228,45** (nel caso di cooperative artigiane tale importo massimo è determinato in Euro 51.645,69 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa; nel caso di consorzi e società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, detto è determinato in Euro 51.645,69 per il numero delle imprese artigiane consorziate).

Oltre ai suddetti importi massimi, può essere finanziato il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, per un importo **non superiore ad un terzo dei suddetti limiti**.

Le agevolazioni previste consistono in:

- un **contributo in conto interessi** (che permette complessivamente la copertura del **100%** degli investimenti ammissibili) a copertura del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento per il 100% per i finanziamenti in laboratori e/o macchine/attrezzi e del 55% per quelli in scorte.
- un **contributo in conto capitale** pari al **15%** dell'importo del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi, nel limite massimo di Euro 38.734,27, a condizione che il finanziamento stesso sia stato richiesto per un investimento non inferiore ad Euro 25.822,84.

L'**intensità massima** dell'aiuto (contributo in conto interessi integrato dal contributo in conto capitale) per finanziamenti aventi le destinazioni in laboratori e macchine/attrezzi non può essere superiore al **35% in ESN** maggiorato del **15% in ESL**.

Per finanziamenti in scorte, l'intensità massima dell'aiuto (contributo in conto interessi) non può superare quella prevista dalla regola comunitaria "de minimis".

### **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese di investimento e di gestione considerate "ammissibili" ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni sono:

#### **SPESE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO**

- ✓ impianto, ampliamento e ammodernamento del laboratorio;
- ✓ acquisto di macchine ed attrezzi nuovi (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività).

#### **SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE**

- ✓ formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

## DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il **contributo in conto interessi** è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale **periodo di utilizzo e/o preammortamento** (che può essere di massimo **12 mesi** per gli investimenti destinati a laboratori e di **6 mesi** per gli investimenti destinati a macchine), di:

- a) sette anni** per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;
- b) quattro anni** per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi;
- c) due anni** per finanziamenti destinati all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Ai finanziamenti concessi ad **imprese di nuova costituzione** (ossia quelle imprese iscritte all'albo da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda alla Banca) le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono estese fino a:

- **dieci anni** per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- **cinque anni** per i finanziamenti di cui alle predette lettere b) e c).

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

## TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di Euro 0,052 ogni Euro 516,46 o sua frazione.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52. L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi. I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo. A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

## SCADENZA BANDO

### BANDO SEMPRE APERTO

Il bando è pubblicato sul B.U.R.P. n. 124 supplemento del 21 ottobre 2004, consultabile sul sito della Regione Puglia all'indirizzo web <http://www.regione.puglia.it/>

## ATTIVITA' NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Non è possibile avviare iniziative che si riferiscono a:  
**(Classificazione ISTAT 1991)**

Siderurgia CECA - *L'esclusione si applica alle seguenti classi:*

- 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)"

Industria carboniera - *L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:*

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)
- 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - *L'esclusione si applica al seguente gruppo:*

- 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive")

Fibre sintetiche - *L'esclusione si applica al seguente gruppo:*

- 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo) Industria automobilistica (L'esclusione si applica alla divisione 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" ad eccezione del gruppo 34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")

Trasporti - *Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.*

Pesca e acquacoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 05 "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

Agricoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 01 "Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):
  - 01.41.1 "Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale"
  - 01.41.2 "Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"
  - 01.41.3 "Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"
  - 01.42 "Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari"
- 01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi".

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

- 15 "Industrie alimentari e delle bevande" (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):
  - 15.51.1 "Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione"
  - 15.51.2 "Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc."
  - 15.52 "Fabbricazione di gelati"
  - 15.71 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento"
  - 15.72 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici"
  - 15.81.1 "Fabbricazione di prodotti di panetteria"
  - 15.81.2 "Fabbricazione di pasticceria fresca"
  - 15.82 "Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati"
  - 15.84 "Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie"
  - 15.85 "Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili"
  - 15.86 "Lavorazione del tè e del caffè"
  - 15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"
  - 15.88 "Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici"
  - 15.89.1 "Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola"
  - 15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi"
  - 15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a."
  - 15.91 "Fabbricazione di bevande alcoliche distillate"
  - 15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"
  - 15.96 "Fabbricazione di birra"
  - 15.98 "Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche"
  - 15.99 "Fabbricazione di altre bevande analcoliche"

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)
- 51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)
- 51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)
- 52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)
- 52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)